

Genova, maggio 2020

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

NAVIGARE IN SICUREZZA

Progetto di informazione/formazione sulla salute e la sicurezza in
ambiente di lavoro
ad uso degli studenti degli Istituti nautici liguri

A cura del processo prevenzione della Direzione regionale INAIL
Liguria

PARTE GENERALE

INAIL


Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

E' un Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, dell'economia e delle finanze, che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in via esclusiva ai sensi dell'art. 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/65

MISSION ISTITUZIONALE

- Assicurazione e protezione
- Prevenzione e sicurezza
- Ricerca
- Certificazione e verifica
- Riabilitazione e Reinserimento

RAPPORTO ASSICURATIVO



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il **DATORE DI LAVORO** ha l'obbligo di pagare il premio assicurativo che lo esonera dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti (sempre?)

INAIL riscuote il premio e fornisce le prestazioni all'infortunato

Il **LAVORATORE** ha il diritto di ricevere le prestazioni economiche e sanitarie in caso di infortunio o malattia professionale

CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Il rapporto assicurativo nasce ipso iure, di diritto, al sussistere dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 4 e 2 del T. U. 1124/65 e s.m.i.

L'automaticità delle prestazioni consiste nel diritto dei lavoratori subordinati e parasubordinati (ad eccezione degli autonomi) di ricevere le prestazioni sanitarie ed economiche anche se il datore di lavoro non li ha assicurati

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione è il **rischio professionale**, perché l'infortunio e la malattia professionale sono un rischio connaturato alle attività lavorative, individuate dal legislatore

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Il **Testo unico D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** definisce infortuni gli **eventi lesivi** avvenuti per **causa violenta** in **occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

IN CASO DI INFORTUNIO?

L'assicurato marittimo deve dare al comandante della nave immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, indicando la presenza di eventuali testimoni.

E' tenuto a far pervenire al comandante il certificato medico attestante l'inizio dell'inabilità temporanea da infortunio, per la denuncia all'Istituto e la richiesta di sbarco.

L'Istituto eroga l'indennità giornaliera con decorrenza dal giorno successivo allo sbarco e sino a quando perdura l'inabilità temporanea.

ESEMPI DI INFORTUNI

1) A bordo di nave cisterna italiana in navigazione in acque estere, mentre è intento a lavare il pavimento per eliminare alcune macchie di olio, un addetto alle pulizie in sala macchine scivola e urta con il piede destro alcune tubature dell'acqua. L'infortunio gli provoca distorsione metatarsica con frattura IV falange del piede.

2) Su nave passeggeri italiana, in condizioni meteo favorevoli, un ufficiale, mentre scende la scaletta di passaggio tra piano coperta e piano inferiore durante l'orario di lavoro, inciampa nel terzo gradino e cade, con contusioni e frattura della parte superiore del tronco.

DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale corrisponde a uno stato patologico del lavoratore determinato da una causa lenta e contratta nell'esecuzione di una attività lavorativa.

Essa differisce dall'infortunio per la causa che non è violenta, bensì lenta e progressiva, in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività professionale.

Le malattie professionali maggiormente riconosciute nel settore marittimo sono le ipoacusia da rumore, osteoarticolari e le malattie dovute all'amianto

ESEMPIO DI MALATTIA PROFESSIONALE

Primo ufficiale di macchina, imbarcato per 25 anni su navi mercantili, addetto al locale apparato motore. Anni dopo, gli viene diagnosticata ipoacusia dovuta a una prolungata esposizione a continue sollecitazioni acustiche, accusando forti dolori a entrambe le orecchie.

TEMPORANEA INIDONEITA' LAVORATIVA

Prestazione economica specifica del settore marittimo, riconosciuta ex **L. 1486/1962**, cosiddetta **Legge Focaccia**, interessa i marittimi della prima e della seconda categoria della gente di Mare, che, al termine di un periodo di inabilità per malattia professionale o infortunio, siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione e che abbisognano di cure e terapie non effettuabili a bordo.

Il giudizio di idoneità/inidoneità alla navigazione compete alle Commissioni Mediche operanti presso le Capitanerie di Porto. Il beneficio non può eccedere la durata di un anno. Viene erogato da INPS quando l'inidoneità accertata derivi da malattia non professionale

(circ. 65 INAIL e 179 INPS del 23 dicembre 2013)

SOGGETTI ASSICURATI

Sono soggetti assicurati e aventi diritto alle prestazioni, ex articolo 4, comma 5, DPR 1124/1965:

«i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto»

Ai sensi dell'art. 7 del citato DPR 1124/65, «si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio sulla nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga»

SOGGETTI ASSICURATI

Fanno parte dell'equipaggio i soggetti imbarcati per l'esercizio della nave, ex art. 316 C.d.N.:

- preposti a svolgere incarichi connessi alla condotta della nave (comandante, ufficiali);
- addetti ai servizi complementari di bordo iscritti sul ruolo di equipaggio (o sulla licenza di navigazione o sugli stati paga di bordo).

L'equipaggio è arruolato dall'armatore per l'esercizio della nave tramite convenzione di arruolamento (contratto di lavoro subordinato)- i nominativi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio o licenza/ruolino di equipaggio tenuto a bordo della nave

SOGGETTI ASSICURATI

- Sono compresi anche:

personale destinato all'imbarco già arruolato, ma non ancora iscritto nel ruolo in attesa della spedizione della nave;

persone di rinforzo all'equipaggio e quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto o disarmo (personale di comandata, tecnico o ispettivo);

armatore e proprietario imbarcati al servizio della nave;

allievi nautici e partecipanti a corsi di istituti di formazione professionale iscritti nelle matricole della gente di mare.

IL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO

NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA:

per gli equipaggi delle navi battenti bandiera italiana, l'obbligo assicurativo sussiste indipendentemente dalla nazionalità del personale imbarcato.

NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE:

l'obbligo assicurativo dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro Internazionale varia a seconda della provenienza del lavoratore

IL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO

Un armatore italiano può armare, ex art. 291 del D.P.R. 1124/65,:

- Navi battenti bandiera italiana (obbligo assicurativo);
- Navi battenti bandiera estera, purché l'equipaggio sia costituito per due terzi da marittimi di cittadinanza italiana e siano iscritte presso appositi registri speciali tenuti presso le Direzioni marittime, ovvero presso la sezione terza del Registro Internazionale.
- Per le navi battenti bandiera estera la validità dell'assicurazione è subordinata al regolare versamento del premio.

IL REGIME PREVIDENZIALE ITALIANO

Un armatore residente all'estero può armare, ex art 291 del D.P.R. 1124/65,:

- Navi battenti bandiera italiana (obbligo assicurativo);
- Navi battenti bandiera estera (assicurazione facoltativa, purché siano soddisfatti i requisiti di iscrizione ai Registri e di composizione dell'equipaggio, fermo restando che la validità è subordinata al regolare versamento del premio)